

Rettorato e Direzione Generale Sezione Servizi al Personale docente – Ripartizione Docenti di ruoto

CIRCOLARE rep. 45 2014 Prot. n. <u>22176</u> 22 011, 2014

Anno 2014 tit. VII cl. 11 fasc. 2010 ~ VII J. 4

All, 1

Ampl.mi Direttori di Dipartimento

Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche – con esclusione del Comparto Scuola - e private indetto dalle Confederazioni sindacali CIB UNICOBAS E USB e dall'organizzazione sindacale ORSA per il 24 ottobre 2014.

In relazione allo sciopero in oggetto, si pregano le SS.LL. di invitare il personale docente e ricercatore a segnalare alla scrivente Ripartizione (tramite e-mail all'indirizzo docruolo@amm.units.it, o a mezzo fax al n. 040-5587998) le astensioni dal servizio in relazione al predetto sciopero.

I dati così raccolti, relativi alla sola partecipazione e con esclusione di ogni riferimento nominativo, saranno successivamente inviati alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblicì essenziali ed al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La presente circolare è consultabile, unitamente all'allegata delibera 11 novembre 1996, n° 3 della Commissione di Garanzia relativa alle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero del personale docente universitario, nelle pagine WEB dell'Ateneo nella zona Intranet - Bacheca circolari interne.

Trieste.

2 1 OTT. 2014

/I/Rettore Prof. Mayrizio Fermeglia

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai

d

Deliberazione n.3 dell'11.1.1996

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

LA COMMISSIONE

RICHIAMATE le proprie delibere del 28.1.1993, del 24.3.1994 e del 27.4.1995, con le quali ha ripetutamente sollectiato la promozione di iniziative atte ad individuare, ai sensi dell'art. 2.2 l. n. 146/1990, le prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, da parte del personate docente delle Università e degli Istituti universitari di Istruzione;

PRESO ATTO che, alla data odierna, nessuna iniziativa di tale genere è stata ancora portata a completo compimento;

CONSIDERATA la necessità di individuare anche nel settore dell'insegnamento e della ricerca universitaria regole velte a contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RICHIAMATA la comunicazione del 12.10.1995 (prot. n. 39762), con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Genova chiede alla Commissione suggerimenti "sul piano metodologico e/o di merito", in ordine al criteri da seguire per trovare soluzioni che consenzano di adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 21. n. 146/1990;

VISTO l'art. 33 della Costituzione;

VISTA l'ipotesi di accordo sui servizi minimi casenziali da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale non doceste delle Università, trasmessa dall'ARAN alla Commissione in data 13.12.1995;

VISTA la proposta del Prof. Grossi;

AUGIVIOUA

le seguenti esigenze irrinunciabili per il caso di sciopero del personale docente universitario:

(art. 1) Criteri metodologici

Le Università de vranno, a mezzo dei loro organi interni e con la partecipazione delle categorie interessate, regolare la materia tenendo conto delle indicazioni como di seguito suggerite.

(art. 2) Clausole generali 2.1 - Le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto del termine di preavviso minimo di 10 giorni.

E' oncre del soggetto proclamante fornire prova della tempestiva comunicazione alla controparte dell'indizione dello sciopero.

Le proclamazioni di solopero a livello di singolo Ateneo o di struttura interna ad esso devono essere comunicate al Rettore dell'Ateneo.

Le proclamazioni riforite a più di un Areneo devono essere commicate a tutti i Rettori degli Atenei interessati.

In ogni caso deve essere data comunicazione della proclamazione di sciopero al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

B' dovere delle singole Amministrazioni universitarie fornite, ai sensi dell'art. 2,6 1 n. 146/1990, tempestiva ed adequata informazione agli utenti delle proclamazioni di selopero, nonchè delle eventuali revoche di esso, con sintetica indicazione delle prestazioni indispensabili consunque garantite.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie inserire nelle "Guide dello Studente" o nelle pubblicazioni equivalenti, comunque denominate, l'elenco delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 della seguente proposta ovvero, nel caso di accordo valutato idoneo dalla Commissione, copia dell'accordo in questione.

- 2.2 Tra uno sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, sia che ci si trovi nella stessa vertenza, sia che si dia inizio ad una mova vertenza.
- 2.3 La durata del primo sciopero all'interno di una vertenza non può essere superiore alle 24 orc.

A partire dal 2º sciopero di una stessa vertenza, la durata dell'astenzione dal lavoro non può essere superiore alle 48 orc.

L'indicazione dell'inserimento dello sciopero proclamato all'interno di una vertenza glà iniziata dove essere contenna nell'atto di proclamazione. In assenza di essa, la proclamazione si intende come riferita ad una mova vertenza

(art. 3) Individuazione delle presta≥ioni indispensabili

3.1 - SANITA'

Per il personate docente universitario che svolge fiunzioni di assistenza santtaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità (delibere del 19.2.1992 e del 27.5.1993):

3.2 - LEZIONI - ESERCITAZIONI - SEMINARI

Le astensioni del lavoro a causa di sciopero non possono eccedere una quota pari ad un 1/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell'intero anno accademico ed, in ogni caso, non possono pregindicare il munero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.

3.3 - ESAMUDI PROFITTO

Vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profino, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli.

3.4 - ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDIDATTICA

Deva, in occasione di scioperi, assicurarsi il mamenimento del livello abituale di cora adottato nei confronti delle piante e degli animali milizzati, nonchè delle colture biologiche

Devono essere, comunque, salvaguardari gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgeno con modelità di non facile ripetibilità.

Devono essere garantite le attività previste nei piani di protezione civile, nonché quelle comunquo richieste nei casi di emergenza dalle Autorità preposte alla protezione civile od

3.5 - PROVE CONCORSUALI

Deve assure comunique garantito il rispetto del termine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati ordinariamente previsto per le operazioni e la comunicazione dei risultati, compresi quelli delle prove di ammissione alle Facoltà.

3.6 - ATTIVITA' CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE

Deve essore garantita nelle forme ordinarie l'attività urgente per documentata esigenze legate a termini in scadenza di concersi, rinvio militare e simili.

Nelle akre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all'asiensione dal lavoro, non può essere superiore ad una sottimana.

3.7 - PARTECIPAZIONE AL! ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA'

La partecipazione ad organi di governo delle Università dove essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di a tempimenti organti, per scadenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura pertificativa od autorizzatoria di competenza dall'organo.

Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

DISPONE

la tresmissione della presente delibera al Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Rettore dell'Università degli Studi di Genova ed aghi altri Renori delle Università e degli Istituti universitari di intruzione della Repubblica, al Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, alla Conferenza Permenenze del Rettori delle Università Italiane, all'Osservatorio Vulcanologie: Vesuviano, ed alle Organizzazioni sindecali del personale doceme delle Università e degli Istituti universitati di istruzione.